Rifiuti: forniture agli enti pubblici con materiale riciclato

1 Settembre 2003

Il Ministro dell`Ambiente, con il decreto 8 maggio 2003, n. 203 pubblicato il 5 agosto scorso sulla Gazzetta Ufficiale, ha definito i criteri per l`attuazione dell`art. 52 comma 56 della legge 448/01 (Finanziaria 2002) che prevedeva che gli enti pubblici e le società a prevalente capitale pubblico dovessero soddisfare i propri fabbisogni con almeno il 30% di beni e manufatti da materiale riciclato.

Un apposito gruppo di lavoro costituito presso il Ministero dell`Ambiente individuerà le categorie di prodotto e cioè le tipologie di manufatti e di beni ottenuti con materiale riciclato (il cui peso dovrà essere prevalente rispetto a quello del bene ottenuto).

Gli enti pubblici e le società a prevalente capitale pubblico dovranno tenere conto di tale obbligo in sede di formulazione dei capitolati, ad esempio, per le opere pubbliche (art. 3 comma 3).

I prodotti dovranno essere indicati in un apposito repertorio del riciclaggio una volta stata accertata la disponibilità ed il prezzo non dovrà superare entro limiti predeterminati il prezzo della materia prima vergine.

Il repertorio del riciclaggio (RR) sarà tenuto dall`Osservatorio Nazionale dei Rifiuti e conterrà l`elenco dei materiali riciclati e dei manufatti e beni in materiale riciclato.

L`iscrizione al repertorio dovrà essere richiesta dal produttore.

In allegato Decreto 8 maggio 2003, n. 203

1823-ALLEGATO.pdfApri